

PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Le impugnazioni. Ricorso per Cassazione, Revocazione e Opposizione di terzo

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo il Ricorso per Cassazione, la Revocazione e l'Opposizione di terzo.

In particolare, andremo ad approfondire:

- quali sono i presupposti della loro proposizione
- come si svolge il relativo procedimento

Bene, non ci resta che cominciare...

Il Ricorso per Cassazione

Il Ricorso per Cassazione, a differenza dell'Appello, è un mezzo di impugnazione la cui proposizione non comporta una rivalutazione della causa nel merito, essendo la Cassazione giudice di legittimità. Inoltre, non ha effetto sospensivo, né devolutivo e determina l'instaurazione di un nuovo giudizio, distinto da quello di primo e secondo grado.

Sentenze impugnabili e Motivi di ricorso

L'art. 360 c.p.c. prevede tassativamente i Motivi di ricorso. In particolare possono essere impugnate con Ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d'Appello o in unico grado:

1. per motivi attinenti alla giurisdizione
2. per violazione di norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro
4. per nullità della sentenza o del procedimento
5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

Il motivo indicato al numero 3 è definito **error in iudicando**, in quanto attinente a vizi di giudizio in cui è incorso il giudice nell'individuazione e nell'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto giuridico dedotto in giudizio.

I motivi indicati ai numeri 1, 2, 4 e 5 sono invece **errores in procedendo**, ossia vizi di attività in cui è incorso il giudice con riferimento all'osservanza delle norme procedurali che regolano lo svolgimento del processo.

È altresì ricorribile per Cassazione una sentenza appellabile del tribunale, qualora le parti siano d'accordo per omettere l'appello (c.d. **ricorso per saltum**). Tuttavia, in tal caso, l'impugnazione potrà essere proposta solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

È possibile, inoltre, Ricorrere per Cassazione per **violazione di legge**, ai sensi dell'art. 111 c.7 Costituzione, avverso le **sentenze e i provvedimenti che incidono sulla libertà personale**, pronunciate dagli organismi giurisdizionali o speciali (c.d. ricorso straordinario), nonché contro **l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta** ai sensi dell'art. 348-bis. In tal caso, il termine per il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si faccia attenzione a questo aspetto: quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni di fatto poste alla base della decisione impugnata, il Ricorso per Cassazione potrà essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4. Analogamente, è esclusa la proponibilità del Ricorso per Cassazione per omesso esame di un fatto decisivo che aveva già formato oggetto di discussione tra le parti avverso la sentenza d'Appello che conferma la decisione di primo grado.

Non sono invece immediatamente impugnabili con Ricorso per Cassazione le **sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio**. Tali sentenze potranno essere impugnate solo qualora sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Contro le sentenze di **condanna generica** e contro quelle che **definiscono parzialmente il giudizio** è possibile **differire il Ricorso** per Cassazione, sempre che la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa. In tal caso, e cioè qualora sia stata fatta la riserva, il Ricorso dovrà essere proposto insieme a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o dall'altra parte, contro altra sentenza che non definisca il giudizio. La riserva, tuttavia, non potrà farsi qualora contro la stessa sentenza sia stato proposto immediatamente ricorso dalla stessa o dall'altra parte. Se comunque proposta, rimarrà priva di effetti.

La Corte di Cassazione è competente anche nell'ipotesi di:

- Ricorso contro le decisioni di giudici speciali, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso
- Conflitti di giurisdizione
- Ricorso per regolamento di giurisdizione
- Ricorso per regolamento di competenza

Inammissibilità del ricorso

Ai sensi dell'art. 360-bis prevede il "filtro preventivo di ammissibilità dei ricorsi". In sostanza, il Ricorso per Cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento; nonché quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Il Procedimento

Il Ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto in apposito albo, munito di procura speciale, e deve contenere i requisiti previsti dall'art. 366 c.p.c., e cioè:

- l'indicazione delle parti
- l'indicazione della sentenza o decisione impugnata
- l'esposizione sommaria dei fatti di causa
- i motivi per i quali si richiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano
- l'indicazione della procura
- la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordo collettivi sui quali il Ricorso si fonda

Il Ricorso deve essere notificato all'altra parte entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza di notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione. A pena di improcedibilità, esso deve essere depositato nella cancelleria della Corte nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Queste, qualora vogliano contraddire, devono farlo con **Controricorso**, che deve essere notificato al ricorrente entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del Ricorso e depositato nella cancelleria della Corte entro 20 giorni dalla notificazione.

Il Controricorso è un atto con funzione meramente difensiva, e cioè con esso le parti si limitano a richiedere il rigetto del Ricorso. Qualora il controricorrente volesse non limitarsi a contrastare l'altra posizione, ma anche a sua volta impugnare la decisione per motivi diversi rispetto a quelli indicati dal ricorrente principale, potrà farlo proponendo **Ricorso incidentale** con il medesimo atto del Controricorso.

Il ricorrente principale potrà a sua volta proporre Controricorso al Ricorso incidentale, notificandolo a norma dell'art. 370 c.p.c.

Il Ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata (che potrà essere tuttavia sospesa al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge).

La Decisione

La Corte di Cassazione pronuncia a **sezioni unite**:

- quando decide sui motivi attinenti alla giurisdizione. Tuttavia, qualora esista già una pronuncia delle sezioni unite, il Ricorso potrà essere assegnato alle sezioni semplici (sempre che l'impugnazione non riguardi le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti)
- su richiesta del primo presidente con riferimento ai ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza
- qualora la sezione semplice ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite

In tutti gli altri casi pronuncia invece a sezione semplice, con ordinanza in camera di consiglio, sempre che:

- la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa al giudizio non renda opportuna la trattazione in pubblica udienza
- il Ricorso sia stato rimesso dalla sezione di cui all'art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio

Ai sensi dell'art. 376 c.p.c., il primo presidente, salvo i casi previsti dalla legge, assegna i Ricorsi ad apposita sezione (c.d. **sezione filtro**), che ha il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio. Se, dopo aver sommariamente esaminato il Ricorso, non ravvisa tali presupposti, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice.

Il primo presidente fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i Ricorsi assegnati alle sezioni unite. Allo stesso modo provvede il presidente della sezione per i Ricorsi assegnati alle sezioni semplici. Tale udienza è comunicata agli avvocati delle parti dal cancelliere almeno 20 giorni prima della data stabilita. Quando occorre, il primo presidente, il presidente della sezione semplice o quello della sezione di cui all'art. 376 ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio, o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione, o che essa sia rinnovata.

Il procedimento per la decisione in camera di consiglio varia a seconda della decisione che la Corte è chiamata ad adottare, distinguendosi altresì da quello che si svolge in pubblica udienza.

Tipicamente, la pronuncia della Corte che accoglie il Ricorso elimina la sentenza del giudice di merito per consentire il riesame della controversia (**cassazione con rinvio**, solitamente ad un giudice diverso, ma di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza). Ciò avviene nel caso di nullità del giudizio di primo grado (ed in questo caso il rinvio sarà fatto al primo giudice), nell'ipotesi di ordinanza di inammissibilità dell'appello e qualora si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte potrebbe altresì decidere la causa nel merito (**cassazione senza rinvio**). Ciò accade nell'ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione e qualora il giudizio non sarebbe dovuto iniziare e/o proseguire davanti al giudice di merito.

Invece, se ravvisa un vizio nella motivazione della sentenza impugnata, la Corte potrebbe emettere una pronuncia di rettificazione, correggendola.

Nel caso di Pronunce di inammissibilità, improcedibilità o rigetto, la sentenza impugnata passa in giudicato.

Le pronunce della Corte di Cassazione possono essere oggetto di correzione per errore materiale o di Revocazione.

La Revocazione

La Revocazione è un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale volto a colpire un vizio della volontà del giudice che ha pronunciato la sentenza che si intende impugnare e può essere Ordinaria e Straordinaria.

La Revocazione Ordinaria può essere proposta entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, impedendone il passaggio in giudicato.

Quella Straordinaria, invece, può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Sono impugnabili per Revocazione le sentenze pronunciate in grado d'Appello o in un unico grado.

L'art. 395 c.p.c., invece, prevede i casi di Revocazione, prescrivendo l'impugnabilità per revocazione delle sentenze:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
- 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. In particolare, vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente

esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare

- 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione
- 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato

La Revocazione è proponibile:

- entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, per i numeri 4 e 5
- entro 30 giorni dalla scoperta del dolo o della falsità, dal recupero del documento o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice, negli altri casi

La domanda si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della Revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.

Inoltre, la Proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il Ricorso per cassazione o il Procedimento relativo. Tuttavia, il giudice davanti al quale è proposta la Revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla Revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la Revocazione proposta.

L'Opposizione di terzo

Ai sensi dell'art. 404 c.p.c., un terzo può fare Opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone, quando pregiudica i suoi diritti (**Opposizione di terzo c.d. ordinaria**). Allo stesso modo, gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare Opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno (**Opposizione di terzo c.d. revocatoria**).

L'Opposizione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. La citazione deve contenere, oltre agli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c., anche l'indicazione della sentenza impugnata e, se applicabile, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova (art. 405 c.p.c.).

L'Opposizione Ordinaria non è soggetta a termini, quella Revocatoria, invece, deve essere proposta entro 30 giorni dal momento in cui il terzo sia venuto a conoscenza del dolo o della collusione.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito il Ricorso per Cassazione, la Revocazione e l'Opposizione di terzo.

In particolare, abbiamo trattato:

- quali sono i presupposti della loro proposizione
- come si svolge il relativo procedimento

Grazie per l'attenzione!